ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 38787 DI REP. E N. 17486 DI RACC.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE FONTANA ETS". Essa è un Ente del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che opera a servizio della crescita globale dell'uomo. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione mantiene la qualifica di ONLUS ed il relativo acronimo nella denominazione ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 fino al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e pertanto fino alla fine del periodo di imposta in cui la Commissione europea rilascerà l'autorizzazione di cui all'articolo 101, comma 10, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ovvero del periodo di imposta in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo.

Articolo 2

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sia a livello nazionale che internazionale, traendo ispirazione dai valori cristiani, in particolare dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, dall'ecumenismo, dal dialogo interreligioso, e dal codice internazionale dei Diritti dell'Uomo, specialmente dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

In particolare la Fondazione promuove l'instaurazione di una relazione responsabile e paritetica fra i Nord e i Sud del mondo, proponendosi di:

a) valorizzare le risorse umane, ecologiche, sociali ed economiche e le iniziative che operano nella direzione dello sviluppo umano sostenibile;

b) promuovere, in collaborazione con altri soggetti, progetti di sviluppo umano sostenibile nel campo della cooperazione internazionale dando priorità ai contesti più vulnerabili. Tali progetti dovranno altresì radicarsi sulle persone delle comunità locali, valorizzandone la cultura e i doni particolari. Si dovranno prediligere progetti che rientrino in strategie complessive di lungo periodo elaborate congiuntamente alle comunità e ai partner; tutti i progetti dovranno avere almeno un partner italiano (oltre che uno o più stranieri) con il quale condividere l'impegno di ideare, programmare, realizzare, sostenere e verificare detti progetti;

c) educare alla mondialità ed allo sviluppo umano sostenibile attraverso l'attivazione di incontri, corsi di formazione, pubblici dibattiti, seminari , ricerche, borse di studio e quanto possa servire allo scopo di promuovere e valorizzare la reciproca comprensione tra le diversità dei popoli e delle culture nonché approfondire le cause del sottosviluppo e la sensibilizzazione sui temi della solidarietà e della pace;

d) sostenere favorire e gestire forme di coordinamento tra diversi soggetti che operano nel campo della promozione umana;

e) promuovere una informazione plurale, equilibrata e qualificata sui temi della pace, dello sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente dando voce alle molteplici realtà della società civile italiana e internazionale;

f) stimolare, mobilitare, coinvolgere e valorizzare le risorse e le competenze delle persone che, a titolo volontario, condividono la visione, la

missione e le modalità di azione della Fondazione.
La Fondazione non potrà investire mediante Istituti di Credito che siano citati nella Relazione al parlamento sulle operazioni autorizzate e svolte di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento, di cui all'art. 5 della L. 9 luglio 1990 n. 185; in ogni caso deve essere fatto ogni sforzo per appurare che l'Istituto di Credito non effettui finanziamenti diretti alla produzione di armamenti o sistemi di difesa e/o di offesa di qualsiasi tipo.

Articolo 3

Il perseguimento della suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avviene mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 – in particolare lettere d), i), n), u), v) e w) – del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le quali si concretizzeranno, nell'elaborazione, programmazione, esecuzione e realizzazione di:

a) programmi di educazione, istruzione, formazione, informazione, aiuto sociale ed umanitario sia in Italia che all'estero, per la promozione dei diritti umani, civili e sociali nell'interesse delle popolazioni svantaggiate per le condizioni economico-sociali;

b) iniziative di promozione della cultura della solidarietà e della pace fra i popoli tramite progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo ed attività culturali e progettuali che a tale cultura si ispirano;

c) interventi a favore dell'incontro e della collaborazione tra soggetti che operano nel mondo della cooperazione, della solidarietà e dello sviluppo umano sostenibile.

Tali programmi, iniziative ed interventi saranno elaborati e realizzati insieme ad altri soggetti (quali Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Sindacati, Organizzazioni Non Governative, Onlus, Università, Istituti di ricerca, Enti locali e gruppi in generale).

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

Il patrimonio di dotazione della Fondazione è formato:

a) dai beni conferiti dai fondatori a titolo di fondo di dotazione come risulta dall'atto costitutivo;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, donazioni, elargizioni e contributi di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;

c) dai redditi e dalle somme di qualsiasi genere destinati, per

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.
La Fondazione deve investire un importo almeno pari al 50% (cinquanta per cento) del patrimonio di dotazione per mezzo di imprese o consorzi, gestiti da terzi, di microcredito, micro-finanza o finanza eticamente orientata o che comunque si pongano l'obiettivo di supportare e finanziare microprogetti di auto-sviluppo nati dalle idee imprenditoriali di piccoli gruppi organizzati democraticamente privilegiando i contesti più vulnerabili.
Il Consiglio di amministrazione può, con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) dei propri membri, derogare la previsione del comma precedente per ogni singolo esercizio in caso di gravi e circostanziati motivi.
L'Ente possiede un fondo di dotazione iniziale, adeguato alla realizzazione degli obiettivi statutari, che comprende un "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Articolo 5

L'Organo Amministrativo opera con perizia, prudenza e diligenza al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, vigila sui decrementi che lo stesso subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo i suddetti criteri di perizia, prudenza e diligenza.
Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio della Fondazione è diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo di cui all'art. 22, comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 trova applicazione il successivo comma 5 dello stesso articolo.

Articolo 6

Le entrate della fondazione sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) da beni, contributi, elargizioni e somme a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione per l'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) da sovvenzioni vincolate all'esecuzione di progetti specifici;
d) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 7

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Trento.
Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune sopraindicato non costituisce modifica statutaria.

Articolo 8

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Organo di Controllo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Direttore Generale, anche con funzioni di Segretario.

Articolo 9

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, tra cui il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e vengono così nominati:

- un amministratore con funzioni di Presidente è nominato in base a quanto previsto nel successivo articolo 10;
- un minimo di due ed un massimo di tre componenti vengono nominati dai fratelli Pipinato Damiano, Pipinato Fabio, Pipinato Gabriele e Pipinato Daniela o dai loro discendenti (di seguito, per brevità, Fratelli Pipinato);
- un minimo di quattro ed un massimo di cinque componenti sono nominati dal Presidente;

salvo il rispetto del numero minimo di componenti di cui al periodo precedente.
Si applica l'art. 2382 del codice civile.
Nel caso di non unanimità nella designazione dei componenti da parte dei Fratelli Pipinato, la nomina viene automaticamente delegata al fratello o discendente più anziano.
Qualora durante il periodo del mandato uno o più consiglieri cessassero per qualsiasi motivo dall'incarico, il Presidente o i Fratelli Pipinato (nel caso venga meno uno dei consiglieri nominato da questi ultimi) provvedono all'integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando i nuovi consiglieri in sostituzione di quelli cessati, i quali dureranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di inoltrare richiesta al Vescovo di Padova di un assistente ecclesiale che, senza diritto di voto, accompagni le attività del Consiglio e della Fondazione nel suo complesso.

Articolo 10

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare:

- con la maggioranza prevista al successivo articolo 12:

a) nomina il Presidente;

b) delibera le modifiche dello statuto, le quali acquistano efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi di dell'art. 22, comma 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento) dei componenti in carica:

c) destituisce il Presidente dall'incarico presidenziale;

- con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica:

d) redige ed approva, entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell'esercizio, il bilancio di esercizio e, sussistendone i presupposti, il bilancio sociale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

e) delibera sull'accettazione di lasciti, eredità, elargizioni e donazioni;

f) stabilisce i programmi della Fondazione ed approva i regolamenti;

g) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

h) può rilasciare fideiussioni a terzi soggetti, impegnati nel conseguimento delle medesime finalità della Fondazione e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria – quest'ultima con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti attuativi) – connessa con il raggiungimento delle

finalità stesse, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3;
i) nomina il/i componente/i dell'Organo di Controllo, i componenti del Comitato Scientifico e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
j) assume ogni altra deliberazione rimessa dal presente statuto alla sua competenza.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori fra i dipendenti e collaboratori per determinati atti o categorie di atti stabilendone i limiti e i poteri. Può inoltre avvalersi di esperti o professionisti.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 11

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente almeno due volte all'anno entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo di ciascun anno con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per posta, fax o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione. In mancanza di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni saranno assolte dal Vicepresidente; ove anche quest'ultimo fosse assente le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano presente.
Le riunioni si tengono, di norma, presso una sede della Fondazione oppure in qualsiasi altra sede adatta a favorire la partecipazione dei Consiglieri decisa dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e specificata nella Convocazione e nel Verbale dell'incontro; le stesse potranno tenersi anche in videoconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video; deve essere consentito a ciascuno dei consiglieri poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Articolo 12

Il Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vicepresidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne

esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta.
Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in ogni caso di sua assenza od impedimento, tra cui anche per sua residenza all'estero.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare da verbali che dovranno essere trascritti nell'apposito Libro di cui al successivo articolo 17, vidimato inizialmente dal Presidente. Tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato dai presenti in sua sostituzione.
L'elezione del Presidente avviene tra i membri del Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto; il Presidente viene eletto con il voto unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso delle prime tre votazioni; per le votazioni successive è richiesto il voto di almeno il 70% (settanta per cento) dei consiglieri in carica.
In caso di dimissioni o destituzione del Presidente da tale incarico e non dalle funzioni di amministratore, i consiglieri provvederanno alla sua sostituzione nominando il successore che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso.
Diversamente, in caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del Presidente sia dall'incarico di Presidente sia da quello di amministratore, il Vicepresidente o i Fratelli Pipinato (nel caso in cui il Presidente cessato fosse anche un consigliere nominato da questi ultimi) nominerà il consigliere mancante ed il Consiglio di Amministrazione così ricostituito eleggerà il Presidente tra i suoi componenti.

Articolo 13

La nomina dell'Organo di Controllo spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o collegiale.
Nel caso di organo collegiale, lo stesso è composto da 3 (tre) membri e ne deve essere nominato il Presidente.
Nel caso di nomina di Organo di Controllo monocratico è nominato anche un controllore supplente; nel caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale sono nominati anche 2 (due) componenti controllori supplenti.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui art. 2397, comma 2 del codice civile; nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Si applica l'articolo 2399 del codice civile.
I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; gli stessi sono rieleggibili.
La cessazione dei membri dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.
In caso di morte, rinunzia, decadenza o revoca per giusta causa di uno o più componenti dell'Organo di Controllo, coloro che hanno l'incarico di supplenza subentrano in ordine di età, con effetto da giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della cessazione del o dei componenti dell'Organo di Controllo. I supplenti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve

provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'Organo di Controllo. I nuovi componenti nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla decisione del Consiglio di Amministrazione di integrazione dell'Organo di Controllo, dal componente dell'Organo di Controllo più anziano di età.
L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamente da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'Organo di Controllo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.
L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.
Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche in videoconferenza. Trova in tal caso applicazione quanto previsto del precedente articolo 11 (undici) per le riunioni in videoconferenza del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi in cui risulti obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Revisione legale dei conti è affidata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, ad un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, periodo II del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 14

La Fondazione può essere assistita da un Comitato Scientifico con funzioni consultive.
II Comitato Scientifico è composto da almeno sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nel campo delle attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
Nella scelta dei componenti del Comitato Scientifico il Consiglio di Amministrazione avrà cura di nominare anche soggetti provenienti dagli ambiti geografici, culturali o religiosi interessati dalle attività della Fondazione.
II Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti, i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Gli incarichi di cui agli articoli da 9 a 14 compreso sono a titolo gratuito, ad eccezione di quello avente ad oggetto la Revisione legale dei conti, per il quale sarà stabilito un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, deliberare che venga riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 16

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne stabilisce la durata, la cessazione, le attribuzioni e, nei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il compenso.
Il Direttore Generale propone i programmi delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di quelli approvati da quest'ultimo ed è responsabile, nei confronti dell'organo amministrativo, della loro puntuale e corretta esecuzione.
Egli assicura il coordinamento tra gli organi della Fondazione, ne segue l'impostazione e le direttive assicurandone la realizzazione in modo culturalmente omogeneo con lo spirito della Fondazione, scientificamente corretto ed economicamente equilibrato.
Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti i soggetti chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione e partecipa a tutte le riunioni degli organi della Fondazione con funzione di segretario.
Egli, inoltre, predispone un piano di attività per l'anno successivo ed una relazione sulle attività dell'anno precedente, che deposita presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 17

L'esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
Il bilancio di esercizio e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale sono redatti rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
E' espressamente vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche in modo indiretto. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività di cui all'art.8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, quali, in particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori ed ai componenti gli organi della Fondazione, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente od indirettamente controllate o collegate a condizioni più favorevoli di quelle di mercato esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la

Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri organi della Fondazione.
I suddetti libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 18

In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio che residuerà dopo la procedura di liquidazione sarà devoluto, con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, per la cui individuazione è competente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge, in particolare del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
F.TO MARCO SILVA NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.